



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - dott. Carmelo Leotta | Presidente |
| - dott. Sabrina Passafiume | Giudice |
| - dott. Elisa Tosi | Giudice rel. |

vista l'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata da

██████████ S.p.A.

ai sensi del 6° comma dell'art. 161 L.F., con la quale la società ricorrente ha domandato l'autorizzazione a sciogliersi (ovvero, in subordine, a sospendere) i contratti di deposito in garanzia, i contratti di locazione, di leasing ed assistenza ed i contratti bancari, dettagliatamente indicati in atti;

- richiamati i propri provvedimenti del 11.4.2014 e del 6.6.2014;

- letta la memoria integrativa depositata dalla ricorrente in data 14.5.2014 nonché le memorie depositate da ██████████ S.r.l., Banca ██████████ soc. coop. per azioni, ██████████ S.p.A. e ██████████ & C. s.a.p.a. ed esaminata la documentazione allegata;

- visto il parere del Commissario giudiziale, Dott. Oliviero Tessera;

- premesso che, come già esposto nel provvedimento del 6.6.2014, questo Collegio ritiene applicabile l'istituto della autorizzazione allo scioglimento dei contratti previsto dall'art. 169bis L.F. anche alla domanda di concordato ex art. 161, comma VI, L.F. e ciò sia per ragioni letterali, atteso che il dato testuale dell'art. 169bis L.F. fa riferimento, genericamente, al "ricorso di cui all'articolo 161" senza limitazioni di sorta, sia per motivi di ordine sistematico, non essendo escluso che, a fronte di una proposta già sufficientemente delineata o comunque tenuto conto delle circostanze concrete, sia possibile sin da subito individuare contratti da far cessare, così da evitare il prodursi di costi da porre in prededuzione;

- rilevato che, nel caso di specie, nonostante la società ricorrente non abbia allo stato compiutamente disvelato il contenuto del piano e della proposta che intende sottoporre al ceto creditorio (pur avendo lasciato intendere di essersi orientata, prioritariamente, verso la predisposizione di un concordato con continuità aziendale), la stessa ha esposto che la prosecuzione dei contratti di locazione finanziaria, di noleggio, di locazione operativa e di locazione (prodotti quali docc. 19, 20, 21, 22 e 23) hanno ad

oggetto beni mobili ed immobili non ulteriormente necessari all'attività di impresa, sia in caso di continuazione dell'attività stessa, sia nell'ipotesi in cui la società si determinasse a presentare un piano di concordato puramente liquidatorio;

- osservato che tali allegazioni hanno trovato riscontro negli accertamenti compiuti dal Commissario giudiziale, il quale ha appurato, in particolare:

i) che l'attività imprenditoriale di [redacted] S.p.A. può essere distinta in tre diversi rami d'azienda aventi ad oggetto, rispettivamente, l'attività di vendita di impianti e componenti di impianti fotovoltaici e a biomassa, la produzione e vendita di energia elettrica mediante gestione di circa n. 130 impianti fotovoltaici di proprietà (attività, questa, che costituisce il *core business* della ricorrente) e la cogenerazione di energia mediante pirogassificazione di biomasse agricole;

ii) che l'attività riconducibile a tale terzo ramo d'azienda non è mai stata effettivamente esercitata, a causa di problematiche di natura tecnica e finanziaria che hanno reso antieconomica la gestione dell'impianto di cogenerazione sito in [redacted], oggetto del contratto di locazione finanziaria stipulato con [redacted]

S.p.A., che è pertanto, allo stato, inutilizzato. Il Dott. Tessera ha quindi convenuto - a prescindere dalle modalità concrete prescelte dalla società per la composizione della crisi - circa l'inutilità del predetto bene, la cui detenzione rappresenterebbe, di fatto, solo un costo prevedibile per la società;

iii) che, conseguentemente, anche la prosecuzione dei contratti di locazione dei terreni siti [redacted] su cui risulta installato il predetto impianto, appare non più necessaria, sia nel caso di prosecuzione dell'attività aziendale sia in caso di concordato puramente liquidatorio;

- ritenuto, anche con riferimento al Server HP Rack modello 350G6, alla centrale telefonica e centrale di allarme (oggetto del contratto di locazione finanziaria concluso con [redacted] S.p.A.), all'autovettura Yaris (oggetto del contratto di noleggio concluso con [redacted]) ed alle stampanti (oggetto del contratto di locazione operativa concluso con [redacted]), che trattasi di beni non più strumentali alla prosecuzione dell'attività, tenuto conto peraltro del ridimensionamento della stessa e della correlata riduzione del personale dipendente;

- ritenuto quindi che la domanda di autorizzazione allo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto i beni sopra indicati debba essere accolta. Per quanto concerne la decorrenza degli effetti dello scioglimento, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 169bis l.F., la domanda di autorizzazione deve essere proposta dal debitore nel ricorso di cui all'art. 161 l.F. e che quest'ultimo va pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al suo deposito in cancelleria, deve ritenersi che l'assolvimento di

detto adempimento (che garantisce la astratta conoscibilità del contenuto del ricorso ai terzi, tra i quali innanzitutto i creditori e le controparti contrattuali dell'imprenditore) sia sufficiente a costituire idonea comunicazione della volontà della società ricorrente di esercitare la facoltà di scioglimento di cui all'art. 169bis L.F., con conseguente produzione dei relativi effetti da tale momento;

P.Q.M.

autorizza lo scioglimento dei seguenti contratti, con decorrenza dal 9.4.2014, data di pubblicazione del ricorso ex art. 161, comma VI, L.F. nel registro delle imprese:

- contratto di locazione finanziaria n. LI1352270 concluso in data 4.11.2011 con ~~XXXXXXXXXX S.p.A.~~
- contratto di noleggio concluso in data 12.11.2012 con ~~XXXXXXXXXX~~
- contratto di locazione operativa concluso con ~~XXXXXXXXXX S.p.A.~~
- contratto di locazione finanziaria n. 3014151 concluso con ~~XXXXXXXXXX S.p.A.~~ in data 13.1.2011;
- contratti di locazione conclusi con ~~XXXXXXXXXX S.r.l.~~ in data 31.7.2013.

Si comunichi alla ricorrente, al Commissario Giudiziale ed alle controparti contrattuali costituite.

Busto Arsizio, 18.7.2014

IL CASO.it

Il Presidente
Dott. Carmelo Leotta

Il giudice relatore
Dott.ssa Elisa Tosi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 24/7/2014
Il funzionario giudiziario
Chiaro Tardito

